

ALLEGATO "A"
REP. 17344 - RACC. 3800

STATUTO SOCIALE

Titolo I

COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA
OGGETTO -EROGAZIONE DEL SERVIZI

Art.1

Costituzione - Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata "**ATO ME 4 S.p.a.**" di seguito denominata Società, ai sensi dell'art.22 della legge 8 giugno 1990 n.142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di Messina ed i Comuni dell' Ambito territoriale ottimale ME 4 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

Art. 2

Sede

La società ha sede legale ed amministrativa nel territorio del comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in Taormina, presso la casa comunale in Corso Umberto n.217.

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Art. 3

Durata

La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art. 4

Scopo della società

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell 'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell' evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

Art. 5

Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;

c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art.160, 3 comma, l.r. n.25/93);
il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:
g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza; i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Art. 6

Erogazione dei servizi

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurato dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

-Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 Settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.

-Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di 'avvio del servizio.

-Nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno.

Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi

comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - ALIENAZIONE DI AZIONI MAGGIORANZA PUBBLICA

Art. 7

Capitale sociale

Il capitale iniziale della società è di euro 100.000 (centomila) ed è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni nominative ordinarie di euro 1 (uno) nominali cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun Comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.

La Provincia regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.

L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società. La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso che vi sia all'atto della costituzione della società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri enti soci.

La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%.

Il valore delle azioni da bandire è calcolato alla data in cui viene pubblicato il relativo bando, attribuendo ad esse il valore di scambio commisurato al reale patrimonio della società. La vendita delle azioni è imputabile proporzionalmente alle quote di partecipazione della parte pubblica con il duplice limite del possesso del 51% di capitale della parte pubblica e del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico.

Il ricavato della vendita dovrà essere utilizzato per investimenti o per spese di gestione.

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, si procederà ad una nuova ripartizione del capitale sociale della parte pubblica, basata sulla popolazione residente in ciascun comune, con il limite del possesso di almeno una azione da parte di ogni socio pubblico e nel rispetto di quanto stabilito al quarto paragrafo del presente articolo per la quota azionaria della Provincia regionale. Nel caso in cui l'adesione alla società avvenga dopo la data di costituzione e comunque entro un anno dalla stessa, la sottoscrizione delle azioni da parte dell'ente avviene al valore nominale al momento della costituzione della società.

Successivamente a tale data il comune dovrà versare alla società, oltre il valore nominale delle azioni sottoscritte, un sovrapprezzo per ogni ulteriore anno di ritardo oltre il primo, calcolato sulla differenza tra valore reale e valore nominale delle azioni: 10% del suddetto valore per il primo anno, 25% per il secondo, 45% per il terzo, 70% per il quarto, 90% per il quinto; dopo il quinto anno alle azioni sarà attribuito valore di scambio commisurato con il reale patrimonio della società al momento dell'adesione.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Art. 8

Azioni

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 9

Alienazione di azioni

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta; Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi

dell'art.2355 del codice civile al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato.

La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni, che ne limitino la piena disponibilità è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

Art. 10

Maggioranza pubblica

Nel caso in cui la società delibere l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale. La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

Titolo III

ASSEMBLEE

Art. 11

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro sei mesi come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione:

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 12

Vincoli

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13

Convocazione

L'assemblea è convocata con avviso, da inviarsi con lettera raccomandata ai soci, consiglieri e ai sindaci, recante l'ordine del giorno, gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella: Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14

Diritto di intervento - Delega

L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dall'art.4 della legge 29 dicembre 1962, n.1745. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, che siano in regola con i versamenti richiesti e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale ovvero presso istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art.2372 codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea ed inoltre determinare le

modalità di votazione. **Art. 15**

Presidente e segretario assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio. L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

Art.16

Regolarità dell'assemblea e votazione

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni rappresentate.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari ai due quinti del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% delle azioni presenti o rappresentate.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici, etc.) e debbono avere esperienza manageriale nel settore. La nomina di un Consigliere è riservata alla Provincia, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile. La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2458 codice civile.

L'elezione del/i Consigliere/i di Amministrazione avviene a scrutinio palese con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti ciascuno da un minimo del 5% del capitale sociale. Verranno eletti i candidati, nel numero definito dalla Assemblea, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di azioni. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per presentare o esprimere il voto a un solo candidato.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi proposti e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate. Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

Art. 18

Poteri del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 codice civile, può delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente e all'amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19

Durata in carica

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza dalla carica.

Art. 20

Funzioni del presidente

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art.2381 del codice civile.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile. Il presidente:

- a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della società;
- c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 21

Amministratore delegato

L'amministratore delegato viene scelto dal consiglio al proprio interno, ma se è presente un socio privato, esso dovrà essere scelto su indicazione dei soci pubblici. In questo caso, il socio privato avrà diritto a designare il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione, previo apposito atto deliberativo delegherà all'amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

- a) dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;
- b) determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;
- c) adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;
- d) provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizioni dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della società.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt.2323, 2443, 2446, 2447 del codice civile.

Art. 22

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Il consiglio di amministrazione:

- nomina l'amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;
- può nei limiti di legge delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al presidente, all'amministratore delegato;
- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato;
- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art.2386 del codice civile.

Art. 23

Compenso amministratori

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, i quali hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 24

Composizione collegio sindacale

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

Al momento dell'ingresso del socio privato con una quota di partecipazione al capitale superiore al 35%, il collegio sindacale decade e dovrà essere

ricostituito, riservando al socio pubblico due sindaci effettivi ed uno supplente ed al socio privato la nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Titolo V

BILANCIO ED UTILI

Art. 25

Redazione bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26

Approvazione bilancio

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'Assemblea ordinaria delibera anche in ordine alle tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, approva il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 27

Certificazione bilancio

Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art.8 del decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n.136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal consiglio di amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art.3 del decreto Presidente della Repubblica sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Titolo VI
SCIoglimento

Art. 28

Liquidazione società

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art.6.

Art. 29

Domicilio soci

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

Art. 30

Rimando

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre legge vigenti in materia di società.

Art. 31

Controversie

Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente atto (compreso quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via di bonaria definizione sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno il terzo.

A questi effetti la parte che intende sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche le generalità dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i quindici giorni dalla comunicazione e/o i due arbitri designati non designano il terzo entro 15 giorni dall'ultima designazione, le designazioni saranno effettuate dal presidente del tribunale di Messina ad istanza della parte più diligente.

Identica procedura sarà applicabile nel caso che uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere, decideranno secondo equità ed anche senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio, e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti stesse, secondo le regole dell'arbitrato libero, e sarà immediatamente esecutiva.

Il collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro sessanta giorni decorrenti dalla data in cui il collegio medesimo sarà stato completato, salvo deroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal collegio stesso, per un periodo non superiore a trenta giorni. Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 32

Norme transitorie

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

Nel primo anno di gestione del servizio i Comuni e la Provincia regionale anticiperanno il pagamento delle somme afferenti il costo complessivo del servizio, per come desunto dal piano d'ambito, in proporzione alle quote di partecipazione, in quattro rate da pagare entro quindici giorni dalla presentazione di fattura; ulteriori norme integrative saranno previste nel contratto di servizio.

Sutera Tanino - Mannino Salvatore - Notaio Silverio Magno.N. 17344 del Repertorio
- N. 3800 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

della **"ATO ME 4 S.p.a."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue il giorno trentuno del mese di dicembre in Messina nei locali della Provincia Regionale di Messina in Corso Cavour.

Avanti a me dott. **SILVERIO MAGNO, notaio in Messina**, con studio in via L.Manara n.19, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

SONO PRESENTI

- SUTERA TANINO, nato a Galati Mamertino il 22 febbraio 1952, il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Presidente pro tempore della **"PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA"**, con sede in Messina via Cavour, ove è domiciliato, codice fiscale 80002760835, in esecuzione della delibera consiliare n.145/CC del 9/12/2002;

- GRIOLI ERNESTO, nato ad Ali il 17 settembre 1947 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del **"COMUNE DI ALI"**, con sede in contrada Santa Caterina del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00399640838, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 23 dicembre 2002 n.28/C.R. e della delibera consiliare n.27/CC del 9/12/2002, per delega del 30 dicembre 2002 Prot.6504.

- BRUNETTO SEBASTIANO, nato a Graniti il 22 gennaio 1948 il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del **"COMUNE DI ALI TERME"**, con sede in via F. Crispi n. 289 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00394310833, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.27/CC del 9/12/2002, per delega del 27/12/2002 Prot. 2597.

- DI CIUCCIO ANTONIO, nato a Messina 9 dicembre 1968 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del **"COMUNE DI ANTILLO"**, con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00432870830, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 19 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.41/CC del 9/12/2002.

- RIGANO ONOFRIO, nato a Casalvecchio Siculo il 5 febbraio 1958 il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del **"COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO"**, con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00378410831, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 19 dicembre 2002 n.2/C.R., per delega del 30/12/2002 Prot. 4784.

- RIFATTO PAOLA TINDARA, nata a S.Teresa di Riva il 2 dicembre 1952 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario ad acta del **"COMUNE DI CASTELMOLA"**, con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000290830, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario

Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.63/CC del 10/12/2002.

- TOTARO GINO, nato a Fiumedinisi il 15 febbraio 1950 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI FIUMEDINISI**", con sede in via Umberto I del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00352170831, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 19 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.31/CC del 9/12/2002.

- LOMBARDO CARMELO, nato a Forza D'Agrò il 7 ottobre 1950 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI FORZA D'AGRO**", con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 80004440832, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale il 5 dicembre 2002 n.40 e dalla Giunta Comunale il 13 dicembre 2002 n.115.

- BOMBARA GIUSEPPE, nato a Francavilla di Sicilia il 7 agosto 1956 quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del "**COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA**", con sede in piazza Annunziata del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00159650837, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario ad acta del 16 dicembre 2002 n.100, per delega del 30 dicembre 2002 Prot. 11757.

- VINCI AGATINO, nato a Furci Siculo l'8 giugno 1968 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del "**COMUNE DI FURCI SICULO**", con sede in via Roma n.56 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00361970833, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 19 dicembre 2002 n.2 e della delibera consiliare n.48 del 7/12/2002, per delega 27/12/2002 Prot. 9613.

- TADDUNI FRANCESCO, nato a Gaggi l'8 aprile 1969 il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del "**COMUNE DI GAGGI**", con sede in via Regina Margherita n.84/a del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000110830, in esecuzione della delibera consiliare n.60 del 9/12/2002, per delega del 27/12/2002 Prot. 14905.

- LO TURCO DOMENICO, nato a Gallodoro il 22 marzo 1954 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI GALLODORO**", con sede in piazza Santa Maria del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000430832, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale il 9 dicembre 2002 n.49 e dalla Giunta Comunale il 13 dicembre 2002 n.109.

- GIGLIO SALVATORE, nato a Turkeim (Francia) 28 aprile 1958 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**", con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00343940839, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.101/C.R. e della delibera consiliare n.95/CC del 7/12/2002.

- MONTEFORTE ANTONIO, nato a Messina il 20 novembre 1956 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commisario ad acata del "**COMUNE DI GRANITI**", con sede in via D'Agostino n.18 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000170834, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 16 dicembre 2002 n.1/C.R.

- CRISAFULLI ANTONINO, nato a Scaletta Zanclea il 3 novembre 1946 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI ITALA**", con sede in via Umberto I n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 80007400833, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.1/C.R.

- RUGGERI CATENO, nato a Letojanni il 5 giugno 1954 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del "**COMUNE DI LETOJANNI**", con sede in via Vittorio Emanuele n.98 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00390050839, in

esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 16 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.51/CC del 10/12/2002, per delega del 29/12/2002 Prot. 13848.

- BARTOLOTTA MARCELLO PIERO, nato a Limina il 26 giugno 1952 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI LIMINA**", con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 80006220836, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.2.

- MUSCOLINO AMEDEO, nato ad Antillo il 20 marzo 1952 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario ad acta del "**COMUNE DI MALVAGNA**", con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000230836, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 16 dicembre 2002 n.1.

- ARIZZI DOMENICO, nato a Mandanici il 4 febbraio 1958 il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del "**COMUNE DI MANDANICI**", con sede in via Roma n.20 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00354630832, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 20 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.42/CC del 9/12/2002, per delega del 24 dicembre 2002.

- CANNAO' SALVATORE , nato a Messina il 21 aprile 1953 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario ad acta del "**COMUNE DI MOIO ALCANTARA**", con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000270832, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.38/C.R.

- GAROFFOLO FRANCESCA, nata a Bagnara Calabria il 9 giugno 1950 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario ad acta del "**COMUNE DI MONGIUFFI MELIA**", con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000390838, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.1/C.R.

- PAFUMI DOMENICO, nato a Motta Camastra il 31 gennaio 1961 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del "**COMUNE DI MOTTA CAMASTRA**", con sede in piazza Croce del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00336470836, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.42/C.R., per delega del 27 dicembre 2002 Prot. 5653.

- RASCONA' CARMELO, nato a Nizza di Sicilia il 19 dicembre 1953 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI NIZZA DI SICILIA**", con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, codice fiscale 00330820838, in esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 2002 n.44.

- SAITTA CARMELO, nato a Pagliara il 25 ottobre 1948 il quale interviene al presente atto nella qualità di vice Sindaco del "**COMUNE DI PAGLIARA**", con sede in via Regina Margherita del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00414810838, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 20 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.31/CC del 10/12/2002, per delega del 20 dicembre 2002 Prot. 6627.

- MANULI GIOVANNI LEONARDO, nato a Roccaffiorita il 7 novembre 1947 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI ROCCAFIORITA**", con sede in piazza Autonomia n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000330834, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.1/C.R.

- ARGIROFFI GAETANO, nato a Messina il 16 aprile 1951 quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI ROCCALUMERA**", con sede in piazza

Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00145100830, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.26/C.R. e della delibera consiliare n.25/CC del 5/12/2002.

- SPARTA' GIUSEPPE, nato a Rpecella Valdemone il 19 aprile 1953 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE**", con sede in via Umberto I n.28 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 01277110837, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.54/C.R.

- ROVITO GIOVANNI, nato a Messina il 12 luglio 1965 il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario ad acta del "**COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA**", con sede in piazza Aldo Moro del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 87000490836, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 20 dicembre 2002 n.2/C.R. e della delibera consiliare n.44/CC del 14/12/2002.

- SCARCELLA PASQUALE, nato a Santa Teresa di Riva il 3 giugno 1938 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del "**COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA**", con sede in via Regina Margherita del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00411750839, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 20 dicembre 2002 n.47/C.R. e della delibera consiliare n.45/CC del 16/12/2002, per delega del 30 dicembre 2002.

- FOTI NUNZIO GIOVANNI, nato a Catania il 13 febbraio 1964 il il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**", con sede in piazza Municipio n.1 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00347890832, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 16 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.52/CC del 6/12/2002.

- BARTOLOTTA ANTONINO, nato a Taormina il 13 gennaio 1970 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI SAVOCA**", con sede in piazza G.D'Annunzio n.1 del detto comune, codice fiscale 00432860831, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 17 dicembre 2002 n.50/C.R.;

- MANGANARO MICHELANGELO, nato a Itala IL 18 Giugno 1948 il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del "**COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA**", con sede in piazza Municipio del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00393920830, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 18 dicembre 2002 n.1/C.R. e della delibera consiliare n.27/CC del 9/12/2002.

- MANNINO SALVATORE, nato a Catania il 18 giugno 1959 il quale interviene al presente atto nella qualità di Assessore del "**COMUNE DI TAORMINA**", con sede in Corso Umberto n.217 del detto comune, ove è domiciliato, codice fiscale 00299100834, in esecuzione della delibera adottata dal Commissario Regionale ad acta il 19 dicembre 2002 n.2/C.R., per delega del 23 dicembre 2002 Prot. 12853.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, tutti rappresentanti di enti territoriali italiani, i quali, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni al presente atto al quale premettono:

PREMESSO

- che il D.Lgs. n.22 del 5/2/1997, in attuazione delle Direttive Comunitarie nel settore dei rifiuti, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nuove modalità organizzative;

- che in particolare l'art.23 del citato decreto legislativo prevede che i comuni provvedono alla gestione dei rifiuti solidi urbani mediante le forme organizzative previste dalla legge 8/6/90 n.142 e successive modifiche ed integrazioni;
- che al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella Regione Siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Protezione Civile, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ha emanato l'Ordinanza n.2983 del 31/5/1999, come successivamente modificata ed integrata dalle Ordinanze n.3048/2000, 3072/2000, 3136/2001 e 3190/2002, e il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia;
- che il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione di quanto prescritto dall'art.2 bis dell'Ordinanza 2983/99 e sue modifiche ed integrazioni, promuove eed organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che con Ordinanza Commissariale n.280 del 19/4/2001, sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca ed i sub-ambiti per gli impianti di produzione di compost;
- che con ordinanza n.488 dell'11 giugno 2002 sono state approvate linee guida per la gestione integrata dei rifiuti;
- che con ordinanza n.1069 del 28/11/2002 sono state dettate ulteriori disposizioni per la costituzione delle società per la gestione integrata dei rifiuti in ciascun ambito territoriale ottimale;
- che si è proceduto alla nomina di Commissari ad acta per l'adozione delle delibere necessarie e per l'intervento nell'atto costitutivo della società, come da nota n.7040 del 3/12/2002 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;
- che i Comuni sopra rappresentati fanno parte dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti ATO-ME n.1, individuato con Ordinanza commissariale n.280 del 19/4/2001.

Tutto ciò premesso i comparenti convengono stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita tra i comparenti una società per azioni con la denominazione "**ATO ME 4 S.p.a.**".

ART. 2 - La società ha sede in Taormina, presso la casa comunale in Corso Umberto n.217

Nei modi e nei termini previsti dalla legge potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ART. 3 - La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ART. 4 - La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell' evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

La Società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell' A. T .O., in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell' A. T .O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti .
- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- t) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art. 160, 3 comma, l.r. n 25/93);

IL Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza; i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi e di ricerca in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell' oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.

2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

ART. 5 - Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

Il capitale della società è di euro 100.000 (centomila) diviso in n.100.000 (centomila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, così sottoscritto dai soci.

- dalla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA n.10.000 (diecimila) azioni per euro 10.000 (diecimila).

- dal COMUNE DI ALI' n. 1.098 (millenovantotto) azioni per euro 1.098 (millenovantotto);

- dal COMUNE DI ALI' TERME n. 2.993 (duemilanovecentonovantatrè) azioni per euro 2.993 (duemilanovecentonovantatrè);

- dal COMUNE DI ANTILLO n.1.323 (milletrecentoventitrè) azioni per euro 1.323 (milletrecentoventitrè);

- dal COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO n. 1.359 (milletrecentocinquantanove) azioni per euro 1.359 (milletrecentocinquantanove);

- dal COMUNE DI CASTELMOLA n. 1.276 (milleduecentosettantasei) azioni per euro 1.276 (milleduecentosettantasei);

- dal COMUNE DI FIUMEDINISI n. 1.988 (millenovecentottantotto) azioni per euro 1.988 (millenovecentottantotto);
- dal COMUNE DI FORZA D'AGRO' n. 1.016 (millesedici) azioni per euro 1.016 (millesedici);
- dal COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA n. 4.798 (quattromilasettecentonovantotto) azioni per euro 4.798 (quattromilasettecentonovantotto);
- dal COMUNE DI FURCI SICULO n. 3.882 (tremilaottocentottantadue) azioni per euro 3.882 (tremilaottocentottantadue);
- dal COMUNE DI GAGGI n. 3.181 (tremilacentottantuno) azioni per euro 3.181 (tremilacentottantuno);
- dal COMUNE DI GALLODORO n. 494 (quattrocentonovantaquattro) azioni per euro 494 (quattrocentonovantaquattro);
- dal COMUNE DI GIARDINI NAXOS n. 10.872 (diecimilaottocentosestantadue) azioni per euro 10.872 (diecimilaottocentosestantadue);
- dal COMUNE DI GRANITI n. 1.862 (milleottocentosessantadue) azioni per euro 1.862 (milleottocentosessantadue);
- dal COMUNE DI ITALA n. 2.032 (duemilatrentadue) azioni per euro 2.032 (duemilatrentadue);
- dal COMUNE DI LETOJANNI n. 2.926 (duemilanovecentoventisei) azioni per euro 2.926 (duemilanovecentoventisei);
- dal COMUNE DI LIMINA n.1.176 (millecentosessantasei) azioni per euro 1.176 (millecentosessantasei);
- dal COMUNE DI MALVAGNA n. 1.139 (millecentotrentanove) azioni per euro 1.139 (millecentotrentanove);
- dal COMUNE DI MANDANICI n. 909 (novecentonove) azioni per euro 909 (novecentonove);
- dal COMUNE DI MOIO ALCANTARA n. 962 (novecentosessantadue) azioni per euro 962 (novecentosessantadue);
- dal COMUNE DI MONGIUFFI MELIA n.934 (novecentotrentaquattro) azioni per euro 934 (novecentotrentaquattro);
- dal COMUNE DI MOTTA CAMASTRA n. 1.033 (milletrentatrè) azioni per euro 1.033 (milletrentatrè);
- dal COMUNE DI NIZZA DI SICILIA n. 4.490 (quattromilaquattrocentonovanta) azioni per euro 4.490 (quattromilaquattrocentonovanta);
- dal COMUNE DI PAGLIARA n.1.462 (millequattrocentosessantadue) azioni per euro 1.462 (millequattrocentosessantadue);
- dal COMUNE DI ROCCAFLORITA n. 300 (trecento) azioni per euro 300 (trecento);
- dal COMUNE DI ROCCALUMERA n.4.904 (quattromilanovecentoquattro) azioni per euro 4.904 (quattromilanovecentoquattro);
- dal COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE n. 1.052 (millecinquantadue) azioni per euro 1.052 (millecinquantadue);
- dal COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA n. 1.383 (milletrecentottantatrè) azioni per euro 1.383 (milletrecentottantatrè);
- dal COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA n. 9.867 (novemilaottocentosessantasette) azioni per euro 9.867 (novemilaottocentosessantasette);
- dal COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO n. 1.619 (milleseicentodiciannove) azioni per euro 1.619 (milleseicentodiciannove);
- dal COMUNE DI SAVOCA n. 1.967 (millenovecentosessantasette) azioni per euro 1.967 (millenovecentosessantasette);
- dal COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA n.3.046 (tremilaquarantasei) azioni per euro 3.046 (tremilaquarantasei);

- dal COMUNE DI TAORMINA n. 12.657 (dodicimilaseicentocinquantesette) azioni per euro 12.657 (dodicimilaseicentocinquantesette);

I tre decimi del capitale sono stati versati presso il Banco di Sicilia Agenzia 2126 di Palermo il 30 dicembre 2002.

Le ricevute dei versamenti in copia certificata conforme da me notaio verranno allegare all'istanza per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

ART. 6 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero.

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato per il primo triennio come segue:

Presidente:

- Blancato Carmelo, nato a Motta Camastra il 28 luglio 1963;

Vice Presidente:

- Agnoni Gianandrea, nato a Merate il 5 luglio 1973 (nominato dalla Provincia);

Consiglieri di Amministrazione:

1) Briguglio Polò Santi, nato a Nizza di Sicilia il 31 ottobre 1952;

2) Limina Giuseppe, nato a Giardini-Naxos il 18 settembre 1943;

3) Cannavò Francesco Filippo, nato a Limina il 26 ottobre 1964 (nominato dai rappresentanti dei comuni con meno di 10.000 ab.);

4) Piazza Antonino Angelo, nato a Taormina il 29 giugno 1953;

5) Nitopi Santi nato a Santa Teresa di Riva il 24 maggio 1948.

Ai suddetti verrà data tempestiva notizia della presente nomina.

ART. 7 - Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale per il primo triennio viene nominato come segue:

Presidente:

- Muscolino Giuseppe, nato a Taormina il 20 febbraio 1948;

Componenti Effettivi:

- Mastrolembo Maurizio, nato a Torino il 30 giugno 1962;

- Di Cara Fabio Pasquale Cateno, nato a Taormina il 2 settembre 1973;

Componenti Supplenti:

- Raneri Antonio Giuseppe, nato a Taormina il 10 agosto 1968;

- D'Arrigo Giuseppa, nata a Messina il 28 ottobre 1960.

Ai suddetti verrà data tempestiva notizia della presente nomina.

ART. 8 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

-la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

ART. 9 - La società è retta dal presente atto costitutivo, dalla legge e dallo statuto sociale, che - debitamente firmato dalle parti, come appresso delegate, e da me notaio - al presente si allega sotto la lettera "**A**" per farne parte integrante, dispensandomi dal darne lettura dichiarando di averne esatta conoscenza.

ART. 10 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a porre in essere quanto necessario per la legale esistenza della costituita società per azioni, ad apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, che saranno eventualmente necessarie al fine di ottenerne l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel Registro delle Imprese ed i successivi necessari adempimenti, nonché a provvedere al ritiro dei tre decimi, come sopra versati, con esonero da ogni responsabilità per gli Istituti bancari.

ART. 11 - Le spese del presente atto, relative e consequenziali, che si quantificano approssimativamente in euro 10.000 (diecimila), sono a carico della società.

I comparenti delegano per le firme marginali i comparenti Sutera Tanino e Mannino Salvatore.

Richiesto io notaio ricevo quest'atto da me letto ai comparenti, i quali lo approvano.

Quest'atto è scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su ventidue pagine e quanto fin qui di questa ventitreesima di sei fogli.

F.to - Grioli Ernesto - Brunetto Sebastiano - Di Ciuccio Antonio - Rigano Onofrio - Rifatto Paola Tindara - Totaro Gino - Lombardo Carmelo - Bombara Giuseppe - Vinci Agatino - Tadduni Francesco - Lo Turco Domenico - Giglio Salvatore - Monteforte Antonio - Crisafulli Antonino - Ruggeri Cateno - Bartolotta Marcello Piero - Muscolino Amedeo - Arizzi Domenico - Cannaò Salvatore - Garoffolo Francesca - Pafumi Domenico - Rasconà Carmelo - Saitta Carmelo - Manuli Giovanni Leonardo - Argiroffi Gaetano - Spartà Giuseppe - Rovito Giovanni - Scarcella Pasquale - Foti Nunzio Giovanni - Bartolotta Antonino - Manganaro Michelangelo - Sutera Tanino - Mannino Salvatore - Notaio Silverio Magno.

E' copia conforma all'originale - Messina lì